

SPECIALE

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO "SBLOCCA DEBITI P.A." DECRETO-LEGGE 8/04/13, N.35
CONVERTITO IN LEGGE 6/06/13 N.64(G.U. N.132 DEL 7 GIUGNO 2013 IN VIGORE DALL'8/06/13)*

** le modifiche apportate sono indicate in carattere corsivo*



Direttore Responsabile: Lelio Cacciapaglia

FISCAL ASSIST 2013

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.



<p>Il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione</p> <p>Introdotte nuove disposizioni per il pagamento dei debiti della PA alle imprese. Per procedere all'estinzione dei debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati al 31/12/12, saranno le Amministrazioni a predisporre un elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico. I piani di pagamento saranno pubblicati sui relativi siti Internet e l'importo e la data entro la quale sarà effettuato il pagamento dei debiti saranno comunicati dalle Pubbliche Amministrazioni entro il 30/06/13 tramite posta elettronica certificata.</p>	<p>Articoli da 1 a 7 Le disposizioni confermate</p>
<p>Certificazione anche per i professionisti - i professionisti per i compensi relativi alle prestazioni professionali potranno ottenere, su istanza, la certificazione del loro credito di cui all'art.9, comma 3 bis D.L. n.185/08 dalle regioni e dagli enti locali, nonché dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Tali enti sono tenuti a certificare, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro-soluto o pro-solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore che procederà alla riscossione.</p> <p>Comunicazione dei debiti delle amministrazioni - ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le Pubbliche Amministrazioni debtrici comunicano, a partire dall'1/06/13 ed entro il termine del 15/09/13, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31/12/12, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.</p> <p>Data di pagamento - le amministrazioni pubbliche, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste e dalle anticipazioni concesse, devono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli artt.28-quater e 28-quinquies del DPR n.602/73.</p>	<p>Articoli da 1 a 7 Le novità in sede di conversione</p>
<p>I crediti verso la Pubblica Amministrazione</p> <p>Introdotte norme di semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle PA e sulla compensazione con i crediti tributari.</p> <p>Cessione dei crediti - gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della P.A. maturati alla data del 31/12/12 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo (ad eccezione dell'Iva).</p>	<p>Articoli 8 e 9 Le disposizioni confermate</p>
<p>Autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti - è effettuata a titolo gratuito dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice. In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore, l'autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla metà.</p> <p>Compensazioni - i crediti per somministrazioni, forniture e appalti possono essere compensati con le somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.</p>	<p>Articoli 8 e 9 Le disposizioni modificate in sede di conversione</p>



Più precisamente, possono essere compensabili con le somme dovute a seguito:

- di accertamento con adesione;
- di acquiescenza;
- di definizione agevolata delle sanzioni;
- di conciliazione giudiziale;
- di mediazione.

A tal fine, occorre che il credito sia certificato. I termini e le modalità di attuazione della compensazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. A decorrere dal 2014, il limite massimo di crediti d'imposta e contributi compensabili di 516.000 euro previsto dall'art.34, comma 1, Legge n.388/2000, è aumentato a 700.000 euro.

Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo - i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. *A tal fine la certificazione recante la data prevista per il pagamento è utilizzata, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.*

Elenco dei crediti allegato alla dichiarazione dei redditi - *in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle P.A. allega un elenco (conforme a un modello da adottare con decreto del MEF) dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime P.A., distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco deve essere presentato all'amministrazione finanziaria per via telematica.*

Tares

Modificate, per il solo anno d'imposta 2013, alcune disposizioni relative al nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)

Scadenza e numero di rate - sono stabilite dal comune con propria delibera adottata, almeno 30 giorni prima della data di versamento, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo. I Comuni potranno, quindi, prevedere il pagamento della 1° rata anche prima del termine di luglio, precedentemente previsto. Potrà, inoltre, essere previsto un numero (e scadenze) di rate diverso dalle 4 (gennaio, aprile, luglio e ottobre) originariamente previste (visto quanto stabilito al punto successivo sembra, tuttavia, che le rate debbano essere almeno 3).

Modelli di pagamento - per il versamento delle prime 2 rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono utilizzare i modelli di pagamento già predisposti per il pagamento della TARSU/TIA 1/TIA 2. Tali pagamenti sono scomputati dall'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013.

Maggiorazione standard - la maggiorazione pari a 0,30 euro per mq è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo. I Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard.

Gestione del tributo - i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Presupposto d'imposta (modifica a regime) - sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Rispetto alla precedente formulazione che prevedeva l'esclusione per le "aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni" risultano ampliate le fattispecie escluse dal tributo anche alle aree scoperte pertinenziali o accessorie a utenze non domestiche.

**Articolo 10
Le disposizioni
confermate**



<p>Comuni che applicano una tariffa con natura corrispettiva - le disposizioni suddette si applicano anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo.</p> <p>Esclusioni - Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p>	<p>Articolo 10 Le disposizioni modificate in sede di conversione</p>
<p>Imposta municipale propria</p> <p>Modifiche alla disciplina IMU</p> <p>Termini per la dichiarazione - i soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro il 30/6 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si ricorda che la disciplina previgente fissava un termine di 90 giorni dall'inizio del possesso o dalle variazioni.</p> <p>Pubblicazione delle delibere comunali - a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it.</p>	<p>Articolo 10, comma 4 Le disposizioni confermate</p>
<p>Calcolo della 1° rata - Il versamento della 1° rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.</p> <p>Calcolo della 2° rata - Il versamento della 2° rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28/10 di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28/10, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.</p> <p>Immobili categoria D - è riservato allo Stato il gettito dell'Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (calcolato ad aliquota standard dello 0,76%); tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'Imu ai sensi dell'art.9, comma 8, del D.Lgs. n.23/2011.</p>	<p>Articolo 10, comma 4 Le disposizioni modificate in sede di conversione</p>